



Fascicolo 10.11\2023\221

Pagina 1

All'attenzione dei sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Milano.

Ai Rappresentanti legali delle società titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti
ACSA S.p.A. Cornaredo
AEMME LINEA AMBIENTE S.r.L.
AMA Rozzano S.p.A.
AMSA S.p.A.
GAIA SERVIZI S.r.L. Bollate
NAVIGLI AMBIENTE S.r.L. Abbiategrasso
NORD MILANO AMBIENTE S.p.A. Cinisello Balsamo
CEM Ambiente S.p.A.

Oggetto: Nulla osta all'inserimento dei codici EER 200110 e 200111 negli impianti pubblici per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani che ancora ne risultano privi.

Visto che dal 1 gennaio 2022 la raccolta differenziata dei rifiuti tessili è divenuta obbligatoria, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 152/06 vigente, così come modificato dall'art. 2, punto 3, lettera a) del D.Lgs. 116/2020, che al comma 6 quater include i tessili tra le frazioni che rappresentano l'obiettivo minimo di attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Dato atto che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato da Regione Lombardia nel 2022, al paragrafo 4.6.2 dà indicazioni sul modello omogeneo di raccolta dei rifiuti proposto per il territorio lombardo ed al capitolo 10.5 focalizza le indicazioni sulla raccolta dei tessili, indicando come modalità di raccolta ottimale quella attraverso i cassonetti stradali per il codice EER 200110 (Abbigliamento) e la raccolta presso gli impianti comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani per il codice EER 200111 (Prodotti tessili), in virtù del differente percorso seguito dalle due tipologie di rifiuto successivamente alla raccolta (essenzialmente trattamento ai fini del riutilizzo per i primi e del riciclaggio per i secondi, con recupero di materia o produzione di energia).

Considerato che ad oggi, dai dati comunicati dai Comuni di Città metropolitana di Milano con la compilazione del MUD 2021, non risultano comuni che abbiano attivato la raccolta dei prodotti tessili separatamente dall'abbigliamento e che su 138 impianti comunali presenti sul territorio metropolitano solo 9 abbiano inserito il CER 200111 fra quelli conferibili al loro interno, di cui solo 6 autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che ciò impedisce di fatto l'attivazione di quanto previsto dall'art. 205 del medesimo decreto, con le modalità proposte dal PRGR regionale.

Con la presente si **concede nulla osta**, a tutte le Piattaforme ecologiche comunali di Città metropolitana di Milano, all'introduzione (se ancora non presenti) dei codici EER 200110 e 200111 nell'elenco della tipologia di rifiuti conferibili presso le stesse.



Si invitano pertanto i Comuni a comunicare allo scrivente Servizio la data di effettiva attivazione della raccolta, specificando il numero di cassonetti messi a disposizione della cittadinanza ed i volumi massimi conferibili per ognuno dei due codici.

L'aumento del volume dei rifiuti potenzialmente presenti contemporaneamente in impianto ha come conseguenza una variazione della fidejussione da versare a favore di Città metropolitana di Milano; sarà pertanto necessario presentare un'appendice alla polizza attualmente in essere, che dovrà essere formalmente accettata dallo scrivente Servizio, prima di poter effettivamente attivare la raccolta dei nuovi codici.

In alternativa, poiché ad oggi ai cittadini che si presentano in piattaforma con dei rifiuti tessili viene normalmente indicato di conferire gli stessi o nei cassoni dei rifiuti indifferenziati o in quelli degli ingombranti, è possibile comunicare la riduzione del volume di una di queste due tipologie per un quantitativo pari a quello assegnato ai nuovi codici.

In occasione del prossimo rinnovo o di una eventuale successiva istanza di variante, questi ultimi e le eventuali variazioni volumetriche verranno inseriti in modo ordinario all'interno dell'allegato tecnico alla nuova autorizzazione.

Ai sensi della normativa regionale di riferimento, la presente costituisce nullaosta per variante non sostanziale alle vigenti autorizzazioni, va quindi considerata come parte integrante delle stesse e conservata presso ogni impianto in allegato alle autorizzazioni originarie.

Il presente nulla osta non ha effetto sugli impianti che operano in regime di D.M. 8/4/2008 e s.m.i. (Centri di raccolta), non essendo soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo scrivente Ente. Tuttavia, si ricorda che l'attivazione della raccolta, al loro interno, dei rifiuti tessili, potrà avvenire solo dopo la modifica della scheda tecnica che disciplina modalità di gestione, qualità e quantità dei rifiuti conferibili presso gli stessi, modifica che dovrà essere a firma del responsabile del Settore a cui fa capo la gestione dei rifiuti oppure ratificata da idoneo atto amministrativo. Anche in questo caso comunque, è opportuno che gli aggiornamenti in tal senso che vengano comunicati al Settore Rifiuti e bonifiche di Città metropolitana.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

LA RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(vice direzione d'area)
Raffaella Quitadamo